

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 7/2018/EL depositata in data 20/02/2018

RICORSO: annullamento della deliberazione n. 1/2017/PRSP adottata dalla Sezione regionale di controllo per le Marche, depositata in data 27 gennaio 2017, con la quale la Sezione regionale ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di riesame formulata dal Comune, ha preso atto della conferma da parte dell'Ente dei saldi relativi al patto di stabilità dell'esercizio 2012 ed ha accertato la mancata adozione dei provvedimenti consequenziali alla declaratoria di grave irregolarità contabile resa con deliberazione n. 164/2015/PRSP.

RICORRENTE:

Comune di Ascoli Piceno, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale delle Marche, Sezione regionale di controllo per le Marche, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Prefettura di Ascoli Piceno presso l'Avvocatura Generale dello Stato e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, Prefetto di Ascoli Piceno.

QUESTIONE RISOLTA: non è giustiziabile la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che non riveste natura decisoria, ma meramente dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di riesame presentata dall'Ente e che si limita a prendere atto della conferma da parte dell'Ente stesso dei saldi relativi al patto di stabilità, nonché della mancata adozione dei provvedimenti correttivi.

Conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 16/2018/EL; 19/2017/EL; 15/2017/EL; 16/2016/EL; 64/2015/EL; 68/2015/EL; 25/2015/EL; 6/2013/EL; 2/2013/EL; **Corte Cost.**, sent. n. 274/2017; 228/2017; 89/2017; 80/2017; 279/2016; 181/2015; 40/2014; 39/2014; 60/2013; 267/2006; **Cass.**, **SS.UU.**, ord. n. 585/2014; **Cons. St.**, sent. n. 816/2016.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata nella vicenda in esame dal Comune ricorrente, le Sezioni riunite hanno avuto modo di ribadire che <<la natura di **Organo magistratuale neutrale e indipendente delle Sezioni regionali di controllo** esclude...ogni possibile assimilazione alla pubblica amministrazione dovendosi rammentare che la Corte dei conti ricopre il ruolo di “**Giudice della finanza pubblica e della tutela delle risorse pubbliche**” nello svolgimento di tutte le funzioni, sia di controllo che di giurisdizione, ad essa assegnate dalla Costituzione e dalla legge>>, le quali funzioni <<costituiscono “**un'attività rigorosamente ancorata a parametri legali, tanto che la stessa attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite in speciale composizione**”>>.

Pertanto, il Collegio giudicante ha ritenuto <<non...ammissibile un generale potere di riesame delle pronunce emesse dalle Sezioni regionali di controllo che...possono unicamente essere giustiziabili nei modi e nei termini di legge>>, muovendo proprio dal presupposto che siffatte pronunce <<emesse ai sensi dell'art. 148 bis del Tuel o all'esito dell'esame dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale...pur non essendo “sentenze” in senso stretto trattandosi di atti atipici promananti da un Organo appartenente all'Ordine giudiziario, in posizione di indipendenza e terzietà intervengono all'esito di un'apposita fase di contraddittorio

penetrante e pregnante instaurato con le amministrazioni territoriali in seguito alla contestazione di specifici parametri normativi>>.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. e), del c.g.c. (ovvero ai sensi dell'art. 243 quater del Tuel), <<**il Comune...avrebbe dovuto proporre tempestivamente ricorso avverso le deliberazioni...in quanto recanti per l'Ente un grave pregiudizio, immediato e concreto...e non limitarsi a ribadire le violazioni della normativa già contestate con le...richiamate deliberazioni>>, per cui <<**la deliberazione dell'odierna impugnativa...non può reputarsi giustiziabile poiché non riveste natura decisoria ma meramente dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di riesame presentata dall'Ente e si limita a prendere atto della conferma da parte dell'Ente dei saldi relativi al patto di stabilità e della mancata adozione dei provvedimenti correttivi>>.****

ABSTRACT

In materia di giustiziabilità delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, relative, nel caso di specie, al rispetto dei saldi di contabilità concernente il Patto di stabilità, il giudice contabile ha ritenuto di ripercorrere tutte le tappe logiche ed argomentative che hanno scardinato, dalle fondamenta, la questione di legittimità costituzionale, sollevata sul punto dall'ente comunale ricorrente.

In particolare, si è affermato che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non possono essere affatto ricondotte al concetto di pubblica amministrazione, men che meno si deve ritenere che esse si pronuncino mediante l'emissione di atti o provvedimenti amministrativi.

Da tali assunti è stato agevole individuare, per il Collegio giudicante, l'erroneo presupposto da cui è scaturita la censura di incostituzionalità, caratterizzante la tesi difensiva del Comune istante, il quale ha interpretato la lettera dell'art. 148 bis del Tuel nel senso che le funzioni di controllo svolte dalle Sezioni regionali dovrebbero basarsi su un presunto "rapporto di collaborazione tra Autorità controllante e soggetto controllato".

Se è vero che, alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale e contabile, tale "rapporto di collaborazione" è del tutto giustificato e circoscritto alle altre funzioni conferite alle Sezioni regionali, in ordine all'attività consultiva o di controllo sulla gestione; invece le funzioni di controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei bilanci degli enti territoriali vengono, in via esclusiva, attribuite dalla legge alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti <<*quale magistratura neutrale ed indipendente garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e degli interessi generali della finanza pubblica coinvolti*>> ed in quanto inquadrata <<*in un'attività di verifica chiaramente finalizzata alla tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata*>>.

Non è, quindi, corretta la ricostruzione sistematica offerta dall'ente locale sull'interpretazione da dare all'art. 148 bis del Tuel, il quale positivizzerebbe un generalizzato potere di riesame delle delibere delle Sezioni regionali in termini di autotutela, contrastando ciò proprio con la non riconducibilità all'attività amministrativa delle funzioni di controllo dalle stesse esercitate, essendo le Sezioni regionali di controllo un'Autorità giudiziaria e non amministrativa.

Nella fattispecie concreta viene, altresì, specificato dal Collegio decidente che il Comune avrebbe dovuto proporre tempestivamente il ricorso avverso le delibere, anche tenendo conto del noto principio di continuità dei bilanci, secondo cui <<*le irregolarità contabili o violazioni di legge compiute dall'Ente in un determinato esercizio antecedente all'oggetto del controllo ed eventualmente già accertate in apposita pronuncia, potranno ripercuotersi sui susseguenti bilanci ed essere oggetto di ulteriori verifiche da parte delle Sezioni regionali secondo una prospettiva di dinamicità dei profili contabili finalizzata a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio*>>.